



## COMUNE DI FUCECCHIO

*Città Metropolitana di Firenze*

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **51** del **16 aprile 2021**

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno, addì sedici del mese di Aprile alle ore 18:00, nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

DATO ATTO che con propria deliberazione di Giunta n. 60 del 19.03.2020, questa Amministrazione si è dotata di un Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza;

DATO ATTO:

- che, ai fini della validità della seduta, il collegamento audio-video, effettuato con la piattaforma Zoom, ha garantito al Sindaco e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che sono intervenuti in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- che il Segretario Generale ha attestato la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato la seduta si intende aperta alle ore 18:00, in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità telematica; la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
SPINELLI ALESSIO	Sindaco	Pres
DONNINI EMMA	Vice Sindaco	Pres
CEI DANIELE	Assessore	Pres
GARGANI FABIO	Assessore	Pres

LAZZERETTI EMILIANO	Assessore	Pres
RUSSONIELLO VALENTINA	Assessore	Pres

**Presenti: 6**

**Assenti: 0**

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Dott. Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.

**Assessore:** GARGANI FABIO

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019 dispone: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;*
- il comma 847 del medesimo articolo 1 dispone: *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;*

RICHIAMATI interamente i commi da 816 a 836, 846 e 847 aventi ad oggetto la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31.03.2021 di approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare il gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C. n. 3 del 05.01.2021 avente ad oggetto *“Disposizioni transitorie valide fino all'istituzione mediante regolamento ed all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone Unico di cui all'art. 1 co. 816 L. 27.12.2019 n. 160”;*
- la deliberazione G.C. n. 283 del 29.11.2019 di approvazione, da ultimo, delle tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche anno 2020;
- la deliberazione G.C. n. 299 del 03.12.2019 di approvazione, da ultimo, delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero

all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che ai sensi del comma 820 dell'art. 1 della legge 160/2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del paragrafo precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo;

VISTO che:

- ai sensi del comma 826 dell'art. 1 della legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti è di 40,00 euro/mq;
- ai sensi del comma 827 del medesimo articolo, la tariffa standard giornaliera del canone per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti è di 0,70 euro/mq;
- ai sensi del comma 831 dell'art. 1 della citata legge 160/2019 la tariffa standard forfettaria del canone per le occupazioni permanenti con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per i comuni fino a 20.000 abitanti, è di 1,50 euro per ogni utenza che utilizza la rete, con l'importo minimo di 800,00 euro;

PRESO ATTO che il citato Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria prevede:

- la suddivisione delle strade e delle aree pubbliche cittadine in base alle caratteristiche delle categorie viarie richiamate, come da Allegato A al Regolamento "CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI":
  - per la parte relativa all'occupazione del suolo in tre categorie:
    - Prima categoria
    - Seconda categoria
    - Terza categoria
  - per la parte relativa alle esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni in due categorie:
    - Zona 1 (speciale)
    - Zona 2 (ordinaria)
- l'individuazione (non esaustiva) delle tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie come da Allegato B al Regolamento "CLASSIFICAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE";

RITENUTO, in continuità con la precedente normativa, di mantenere la suddivisione del territorio nelle zone sopra indicate;

DATO ATTO che la tariffa ordinaria per ciascuna delle categorie viarie precitate è determinata su base annua e su base giornaliera e per unità di superficie occupata applicando alla tariffa standard i coefficienti relativi a ogni categoria della zona individuata;

VALUTATE le caratteristiche delle categorie viarie/zone sopra richiamate;

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe ordinarie per le tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria elencati nel Regolamento sopra richiamato per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti e nel rispetto delle esigenze di bilancio;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate negli allegati A-B-C alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale:

- CU\_Allegato A\_Tariffe standard,
- CU\_Allegato B\_Tariffe Occupazione Suolo,
- CU\_Allegato C\_Tariffe Pubblicità e Affissioni;

PRECISATO che la previsione del gettito derivante dall'applicazione delle tariffe del nuovo canone, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla legge 160/2019 e dal Regolamento istitutivo del nuovo canone unico patrimoniale, non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto al gettito derivante dalle precedenti entrate sostituite;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov) ;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- il DM del 13 gennaio 2021, che stabilisce *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021”*;
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 cd *“Decreto Sostegni”* che proroga ulteriormente al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2021, come riportate negli allegati A-B-C che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
  - CU\_Allegato A\_Tariffe standard,
  - CU\_Allegato B\_Tariffe Occupazione Suolo,
  - CU\_Allegato C\_Tariffe Pubblicità e Affissioni;
3. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. Di dare atto che le tariffe di cui al punto 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2021, in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

### **Indi la giunta comunale**

In relazione alla necessità di definire celermente le tariffe per l'anno 2021, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

E/U	Esercizio imputazione	Cap/Art. Numero - Denominazione Capitolo	Miss. Progr.(Tit. Tipol) - Pdf	Importo	Denominazione Beneficiario/debitore - C.F. P. Iva.	CIG CUP	N. impegno/O G	Data Imp.

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

**Il Sindaco**

Alessio Spinelli

**Il Segretario generale**

Simone Cucinotta